



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
128	16/05/2024	17	9

Oggetto:

D.Lgs. 152/2006, art 29 nonies comma 1). Comunicazione di modifica non sostanziale all'impianto con aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 182 del 14/06/2023. Societa' PERANO ENRICO & FIGLI spa con sede legale ed installazione nel Comune di San Valentino Torio (SA) via A. Diaz n. 68, attivita' IPPC codice 6.4 b) punto 2 dell'Allegato VIII Parte II del D.Lgs. 152/06.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE:

- a) La Società PERANO ENRICO & FIGLI spa con sede legale ed installazione nel Comune di San Valentino Torio (SA) via A. Diaz n. 68, Legale Rappresentante e Gestore Vincenzo Perano nato a ***OMISSIS***
***OMISSIS, è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/06 con Decreto Dirigenziale di riesame n. 182 del 14/06/2023, per l'attività IPPC codice 6.4b)2) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 "Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari: solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno", con capacità massima di 1.100,16 Mg/g;
- b) In data 21/02/2024 prot. 0093380 e successiva integrazione del 27/02/2024 prot. 0103408 la Società PERANO ENRICO & FIGLI spa ha presentato Comunicazione di modifica non sostanziale all'impianto con aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 182 del 14/06/2023:
La modifica consiste:
1. nella richiesta di variazione di osservanza dei valori limite di emissione per lo scarico delle acque reflue, dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 colonna "Scarico in acque superficiali" alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 colonna "Scarico in rete fognaria", a seguito dell'allaccio alla pubblica fognatura servita da un impianto di trattamento;
 2. nell'aggiornamento del lay out produttivo mediante installazione di un comparto di etichettatura e confezionamento;
 3. nell'inserimento di un nuovo punto di emissione convogliata denominato EA10, a seguito dell'installazione dell'etichettatrice;
 4. nella proposta di modifica del sistema di abbattimento delle emissioni odorigene mediante l'installazione di un sistema di abbattimento a carboni attivi;
 5. nell'adeguamento del Piano di Monitoraggio e Controllo a seguito dell'inserimento del nuovo punto di emissione EA10;
- c) con nota del 05/03/2024 prot. 0117731 la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha inviato all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Ente Idrico Campano e all'Università del Sannio richiesta di parere circa la citata modifica non sostanziale;
- d) in data 10/04/2024 prot.0182710 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni dell'Ente Idrico Campano;
- e) in data 24/04/2024 prot. 0208655 è stato acquisito il rapporto tecnico istruttorio n. 46/septies/SA dell'Università del Sannio riportante parere favorevole;

CONSIDERATO:

- ✓ i predetti pareri favorevoli dell'Ente Idrico Campano e dell'Università del Sannio;
- ✓ che nulla di ostativo è pervenuto da parte dell'ARPAC a seguito della richiesta di parere;
- ✓ che gli interventi sopra elencati sono riconducibili ad una modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale";
- il Decreto n. 58 del 06/03/2017, regolamento recante le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, come applicate con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021, con Circolare della Direzione Generale 501700 del 21/02/2023 prot. 91822 e da ultimo con Circolari della Direzione Generale 501700 prot. 0058507 del 01/02/2024 e prot. 0066587 del 06/02/2024;
- la L.241/90;

- la D.G.R.C. n. 4102/92
- la D.G.R. n. 243/2015
- il Decreto Dirigenziale n. 925 del 06/12/2016;

TENUTO CONTO delle dichiarazioni rese ai sensi della Legge regionale n. 59 del 29 dicembre 2018;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato dott.ssa Giuseppina Sessa e dal Responsabile autorizzazioni ambientali ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

Per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato:

DECRETA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, la Società PERANO ENRICO & FIGLI spa con sede legale ed installazione nel Comune di San Valentino Torio (SA) via A. Diaz n. 68, Legale Rappresentante e Gestore Vincenzo Perano nato a ***OMISSIS il ***OMISSIS alla modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 182 del 14/06/2023, per l'attività PPC cod. 6.4.b) punto 2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06, con capacità massima di 1.100,16 Mg/g;
- 2) di confermare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal Decreto Dirigenziale n. 182 del 14/06/2023, non in contrasto con il presente provvedimento;
- 3) di vincolare la presente autorizzazione al rispetto di quanto riportato nei seguenti allegati, sostitutivi dell'allegato 1 (PMeC), dell'allegato 2 (Scheda D), dell'allegato 3 (Scheda "L") e dell'allegato 4 (Scheda H) al citato D.D. n. 182/2023:
 - Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo (prot. 0093380 del 21/02/2024);
 - Allegato 2: Scheda "D" Valutazione Integrata Ambientale (prot. 0093380 del 21/02/2024);
 - Allegato 3: Scheda "L" Emissioni in atmosfera (prot. 0093380 del 21/02/2024);
 - Allegato 4: Scheda "H"- Scarichi Idrici (prot. 0093380 del 21/02/2024);
- 4) di stabilire che la società è tenuta a trasmettere comunicazione di inizio e fine lavori per gli interventi di modifica oggetto del presente provvedimento;
- 5) di stabilire, per quanto attiene le emissioni in atmosfera, che il Gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio del nuovo punto di emissione EA10, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, al Comune di San Valentino Torio e al Dipartimento A.R.P.A.C. di Salerno. Il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dai punti di emissione autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa e dovrà pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime dell'impianto alla UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune di San Valentino Torio, al Dipartimento A.R.P.A.C. di Salerno;
- 6) di prevedere che i condotti per le emissioni in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento in conformità alle norme UNI-EN-ISO. Le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera devono essere conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
- 7) di stabilire, per quanto attiene lo scarico delle acque reflue, che la Società PERANO ENRICO & FIGLI spa, è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - osservanza dei valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06, colonna "Scarico in rete fognaria", considerato che il tratto di rete fognaria interessato dallo scarico è stata allacciato ad un impianto di trattamento in grado di rispettare i valori limite di

- emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Tali limiti non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- una portata di punta massima consentita di scarico al pozzetto PF1 pari a 517 mc/g;
 - un volume massimo consentito al pozzetto PF1 pari a 55.000 mc/anno;
 - obbligo di realizzazione del manufatto di conturizzazione, ispezione e controllo in conformità del vigente regolamento del S.I.I.; diverse soluzioni tecnologiche a quelle previste dal regolamento del SII dovranno essere preliminarmente concordate col gestore;
 - installazione di campionatore automatico per il monitoraggio qualitativo dei reflui scaricati al pozzetto PF1;
 - comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti dell'impianto di trattamento e/o delle condotte fino al punto di recapito finale;
 - l'obbligo di produrre, entro il 31 gennaio di ogni anno, sugli appositi moduli predisposti dal gestore del S.I.I., l'autodenuncia annuale delle portate emunte da ogni singola fonte autonoma;
 - conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti d'ispezione indicati negli elaborati grafici e descrittivi allegati al presente parere;
 - obbligo di trasmettere all'ente Idrico Campano un controllo analitico annuale delle acque reflue da prelevare nel pozzetto di ispezione richiamato al precedente punto;
 - rispetto delle prescrizioni tecniche di dettaglio che, eventualmente, il Gestore impartirà all'atto della regolarizzazione dell'allacciamento;
 - il Gestore ha inoltre l'obbligo di:
 - a) effettuare l'autocontrollo sugli scarichi, procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri ed alla periodicità, indicati nel Piano di Monitoraggio (allegato 1 del presente provvedimento);
 - b) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - c) impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
 - d) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
 - è tassativamente vietato lo scarico di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamento e viscosità in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per*

l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;

- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs 152/2006;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;

8) di ribadire che:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV. Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06;

9) di confermare, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs. 152/06, un controllo entro il 31/12/2027 per le acque sotterranee ed entro il 31/12/2032 per il suolo, previa presentazione delle modalità dei rispettivi piani di controllo alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno e all'ARPAC Dipartimento di Salerno;

10) di precisare che la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività;

11) che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicato sull'apposito sito web istituzionale;

12) disporre la notifica via pec del presente provvedimento alla società PERANO ENRICO & FIGLI spa, nonché il suo inoltro, stesso mezzo, al Sindaco del Comune di San Valentino Torio, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'ASL di Salerno, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno, all'Ente Idrico Campano, all'Università del Sannio e alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania;

13) disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale;

14) specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Anna Martinoli